



## COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30-06-2021

OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO TARI IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 116/2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 21:10 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, convocato nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione, nelle persone di:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pres./Ass.</b>
<b>Montebello Daniele</b>	<b>Presente</b>
<b>Cecchinelli Katia</b>	<b>Presente</b>
<b>Bonvini Arianna</b>	<b>Presente</b>
<b>Ambrosini Gherardo</b>	<b>Presente</b>
<b>Marchi Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>Pietrobono Loris Giuseppe</b>	<b>Presente</b>
<b>Spinetti Stefano</b>	<b>Assente</b>
<b>Briganti Alessia</b>	<b>Assente</b>
<b>Brizzi Valentina</b>	<b>Presente</b>
<b>Petacchi Francesco</b>	<b>Presente</b>
<b>Nioi Patrizia</b>	<b>Assente</b>
<b>Isoppo Maria Luisa</b>	<b>Presente</b>
<b>Conti Michele</b>	<b>Presente</b>

Totale Presenti **10** Totale Assenti **3**

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Brunetti

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Daniele Montebello, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco sottopone all'approvazione del C.C. la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore Finanziario corredata dai pareri ex art. 49 comma 1 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000.

Alle 21.18 si collega la Consigliera Isoppo, pertanto i presenti salgono a 10.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), convertito in L.21.05.2021 n.69, è stato stabilito che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

**VISTO** il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.07.2020;

**DATO ATTO** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

**DATO ATTO**, altresì, che, per espressa previsione dell'art. 6 del citato decreto legislativo 3/09/2020 n. 116, le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

**CONSIDERATO** dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

**DATO ATTO** che le principali novità che interessano il regolamento TARI sono le seguenti:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e

composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree la riduzione percentuale.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

**EVIDENZIATO** che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, contenente il testo con le vecchie e nuove disposizioni regolamentari, oltrechè l'eliminazione di ogni riferimento al termine rifiuti "assimilati", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente regolamentato, si applicano le norme statali vigenti in materia di Tari;

**VISTO** il documento allegato A "*Modifiche del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) in recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 116/2020*" al presente atto, contenente le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

**VISTO** il documento allegato B "*Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)- (modificato in recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 116/2020)*" al presente atto, contenente il testo integrale del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) aggiornato con le modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI di cui all'allegato A;

**RITENUTO** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 13.07.2020, per le motivazioni sopra citate;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• che l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

**VISTO** il parere del Revisore di Conti, allegato e parte integrante al presente atto;

**VISTO** l’art. 42 del TUEL 18/8/2000 n. 267;

#### **ACQUISITI:**

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Katia Pastina;

- il parere favorevole inserito nel presente atto ed espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto, dal Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa Katia Pastina;

*Ascoltato il Sindaco il quale riferisce che le modifiche al regolamento della TARI derivano da normative europee, in forza delle quali ora i rifiuti sono soltanto urbani o speciali, non ci sono più gli assimilati agli urbani. Di conseguenza mutano le definizioni di rifiuto urbano e speciale. Ora tutti quelli derivanti da attività commerciali, che hanno natura simile a quelli urbani, sono tali, mentre sono speciali quelli prodotti su terreni agricoli per attività agricole, quelli derivanti da attività industriali o manifatturiere non alimentari. Sono modifiche tecniche nazionali, non politiche. Il revisore ha dato parere favorevole sulle modifiche in esame, così come sulla DCC seguente relativa alle tariffe TARI. Ricorda che questa pratica è già stata approfondita in commissione, ma è a disposizione per eventuali chiarimenti.*

Con n.8 voti favorevoli, nessun voto contrario e n.2 astenuti (Isoppo, Petacchi)

#### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della TARI, riportate nell'allegato A "Modifiche del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) in recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 116/2020", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto dell'allegato B "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)- (modificato in recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 116/2020)" relativo al testo integrale del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) aggiornato con le modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI di cui all'allegato A;

4. Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;
5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione avente il seguente esito: n.8 voti favorevoli, nessun voto contrario e n.2 astenuti (Isoppo, Petacchi), vista l'urgenza di porre in essere i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL;
8. Di prendere atto che la seduta si è svolta in modalità telematica e che tutti i soggetti partecipanti sono stati identificati con certezza, tutti hanno avuto la possibilità di partecipare alla discussione ed è stato verificato l'esito delle votazioni effettuate.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 26-06-2021

**IL RESPONSABILE DI AREA**

F.to Dott.ssa Katia Pastina

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

In ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

Castelnuovo Magra, 26-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Katia Pastina

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Dott. Daniele Montebello

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Silvia Brunetti

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 09-07-2021 per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Castelnuovo Magra, 09-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

F.to Michela Ricciardi

---

Copia di atto, pareri e certificato firmati digitalmente